

Il commercialista telematico

TEMPI DURI PER I MOROSI: LA P.A. PAGA SOLO SE “ IN BONIS ”

di **Gianfranco Antico**

Nel D.P.R. n. 602/1973, dopo l'art. 48, l'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha inserito l'art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

Art. 48-bis del D.P.R.n.602/73

“ le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

La norma demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di attuazione della disposizione; regolamento che a tutt'oggi non è stato emanato.

Quindi, sulla base del dettato normativo, prima di procedere al pagamento di una somma superiore a 10 mila euro occorre verificare se il soggetto creditore è inadempiente all'obbligo di pagamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per una somma almeno pari a tale importo, procedendo alla segnalazione all'agente della riscossione.

La circolare della Ragioneria

Con Circolare n. 28 del 6 agosto 2007 il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, partendo dal presupposto dell'immediata applicabilità della norma, pur in assenza del menzionato regolamento, il quale assolve al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative per rendere più efficace il dettato legislativo, di per sé già attuabile e cogente, ha diramato le prime indicazioni operative¹.

Le modalità di controllo

Per la Ragioneria dello Stato, gli uffici riscontranti ed i revisori, nell'ambito dell'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di propria competenza, dovranno appurare che le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, nel caso di pagamenti superiori alla soglia di diecimila euro, abbiano provveduto ad esperire le opportune e preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A. nella sua qualità di agente della riscossione, sulla

¹ Sulla questione, infatti, è stato osservato che quest'ultimo provvedimento di attuazione “non incide sull'an dell'applicazione, ma è deputato solo a specificare il quomodo (le modalità di attuazione) L'emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere sul contenuto dell'obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata” (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007).

Il commercialista telematico

base della nuova previsione contenuta nell'art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248.

Tale verifica da parte delle Amministrazioni potrà essere effettuata utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione, preferibilmente le più economiche e veloci procedure telematiche:

- servizio postale;
- telefax;
- posta elettronica.

In alternativa alle esposte modalità di verifica, la Ragioneria ritiene sufficiente l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario, dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute.

La predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, potrà essere formulata secondo il facsimile unito alla circolare diramata.

In particolare, tale documento, sotto il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto n. 445 del 2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dovrà contenere:

- la dichiarazione di non essere inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero
- di essere inadempiente all'obbligo di versamento per un ammontare complessivo pari ad euro....., derivante dalla notifica delle seguenti cartelle di pagamento (cartella n.....; data notifica.....; importo.....).

La dichiarazione, al fine di soddisfare l'obiettivo perseguito dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, dovrà essere acquisita dalla competente Amministrazione, ovviamente prima dell'emissione del mandato di pagamento, in un arco temporale ragionevole. A titolo orientativo si ritiene che tale dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo antecedente venti giorni l'emissione del mandato.

Nel caso in cui il mandato venga emesso al di fuori del periodo individuato (quindi, indicativamente, oltre il ventesimo giorno dalla data in cui è stata sottoscritta la dichiarazione), al fine di accertare l'eventuale esistenza di inadempienze sopravvenute a carico del beneficiario, la dichiarazione resa dovrà essere opportunamente aggiornata.

Naturalmente, le singole Amministrazioni, anche per scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, assolveranno all'obbligo di provvedere al controllo delle dichiarazioni ricevute in ossequio alle prescrizioni contenute nell'art.71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Il blocco dei pagamenti

L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro determinerà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato.

Viceversa, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della stessa, verrà sospeso il pagamento per l'intero importo.

Inoltre, nelle suddette ipotesi di sospensione del pagamento, come disposto dal comma 1 dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, sarà cura delle Amministrazioni obbligate segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine di consentire l'esercizio

Il commercialista telematico

dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo la specifica procedura prevista all'articolo 72-bis del medesimo decreto².

In caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del debito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero di quota-parte di questo, sarà il beneficiario stesso a darne comunicazione alla competente Amministrazione al fine di consentire la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.

Allo scopo di garantire una piena efficacia della nuova disciplina è opportuno vigilare affinché non vengano posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere i descritti obblighi di verifica.

Fattispecie escluse

L'art.48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 mostra, ad una prima lettura, una portata amplissima, tale da ricomprendere, potenzialmente, qualsiasi pagamento posto a carico delle Amministrazioni Pubbliche.

Tuttavia, osserva la Ragioneria dello Stato, l'esistenza di situazioni particolari nonché esigenze di semplificazione amministrativa possano, invero, portare a circoscriverne l'ambito operativo, escludendo l'obbligo di procedere alla richiesta verifica nel caso di pagamenti derivanti da taluni rapporti giuridici per i quali è ravvisabile una particolare tutela, ovvero uno speciale regime.

Il riferimento è, anzi tutto, alle somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate. Tali erogazioni, peraltro, si configurano perlopiù quali spese fisse ed obbligatorie per cui appaiono inderogabili e indilazionabili. Il legislatore, inoltre, ha più volte mostrato una particolare attenzione alla tutela del diritto del lavoratore alla corresponsione di tali somme (ad esempio: l'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, prevede, con le eccezioni di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, la inalienabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dovuti ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; la L. 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato).

Inoltre, si ritiene non rientrino nel campo di applicazione della norma in esame i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive. Ferma restando la facoltà di proporre opposizione all'esecuzione, è da considerare che, bloccando il pagamento dovuto, si verrebbe, di fatto, a sospendere l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria sulla base di accertamenti strumentali ad un procedimento amministrativo.

Nelle suddette fattispecie, il mandato di pagamento dovrà essere corredato di idonea motivazione, esposta anche con un semplice rinvio per relationem a documentazione già in possesso dell'Amministrazione ordinante il pagamento, circa la sussistenza delle cennate ipotesi di esclusione.

² Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme. Tale norma ha esteso agli emolumenti di lavoro la procedura di pignoramento prevista per fitti e pigioni dall'art. 72 del D.P.R.n.602/73. In pratica, l'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, co. 2, n. 4), del C.p.c., l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, co. 4,5, e 6 dello stesso C.p.c., nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione; e alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il commercialista telematico

Trattamento delle irregolarità riscontrate

Un capitolo a parte è dedicato al trattamento di eventuali irregolarità rilevate in ordine all'osservanza delle prescrizioni contenute nel citato articolo 48-bis.

In particolare, dovranno essere richiesti opportuni chiarimenti all'Amministrazione che ha ordinato e, si presume, già effettuato il pagamento. Nello specifico, occorrerà procedere all'effettuazione di una verifica *'ora per allora'* circa la presenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo di diecimila euro e, in caso affermativo, sarà indispensabile effettuare l'ulteriore riscontro in merito all'esistenza di un eventuale adempimento successivo dell'obbligo di versamento da parte del beneficiario.

Invece, nell'ipotesi di accertato inadempimento, al di là delle azioni intraprese dall'agente della riscossione, anche l'Amministrazione che ha disposto il pagamento deve provvedere a diffidare il beneficiario affinché soddisfi la pretesa creditoria esposta nelle cartelle di pagamento notificategli e scadute.

Considerazioni finali

Dette istruzioni, comunque, come osservato nella direttiva in commento, vengono diramate nelle more dell'adozione del previsto regolamento ministeriale, nella consapevolezza che il medesimo regolamento potrebbe contenere anche statuizioni in parte difformi.

Infatti, a nostro avviso, ci sembra opportuno che vadano regolamentate anche le ipotesi di sospensione della riscossione: carico iscritto a ruolo e sospeso per ordinanza della Commissione tributaria, per esempio. Occorre verificare, quindi, se in tale ipotesi gioca l'art. 48-bis del D.P.R.n. 602/73.

Augusta, 8 agosto 2007

Gianfranco Antico